



TRIBUNALE DI AVELLINO

Prima Sezione Civile

Il Tribunale di Avellino, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg. Magistrati:

Dott.ssa Valentina Pierri Presidente rel. ed est.

Dott. Pasquale Russolillo Giudice

Dott.ssa Paola Beatrice Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. 3292/2023 R.G., riservata in decisione all'udienza del 7 febbraio 2024, avente ad oggetto "Reclamo avverso decreto del giudice tutelare" e vertente

TRA

Parte_1, rappresentata e difesa Giancarlo Saveriano;

reclamante

E

Controparte_1 ;

Avv. PIERPAOLO CASTELLITTO, in qualità di amministratore di sostegno di *CP_1*

[...] ;

reclamati

Motivazioni in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 20.10.2023, *Parte_1* proponeva reclamo avverso il decreto del giudice tutelare del 9/10/2023, comunicato l'11.10.2023, con cui veniva nominato l'Avv. Pierpaolo Castellitto quale nuovo amministratore di sostegno di *Controparte_1*, in sostituzione della precedente a.d.s., l'odierna reclamante, già nominata con decreto del 3.7.2023.

All'uopo, la reclamante premetteva:

- di aver spiegato intervento, in data 10.3.2023, nell'ambito della procedura n. 757/2021 VG, chiedendo di essere designata quale amministratore di sostegno della sorella *Controparte_1*, in luogo della precedente, *Persona_1*
- che con decreto del 3.7.2023 il Giudice Tutelare designava la reclamante quale nuovo a.d.s.;
- che in data 1° settembre 2023 *Parte_1* prestava giuramento quale amministratore di sostegno;
- che, all'esito dell'udienza del 1° settembre 2023, il G. T. "rifiutava di stringere la mano all'Avv. Saveriano, il quale, offeso, chiedeva spiegazioni per il gesto irrispettoso. A quel punto il G.o.p., alzando il tono di voce in pubblica udienza, riferiva di rifiutare di stringere la mano perché il detto

professionista era stato “scorretto”. Evidentemente si riferiva alla richiesta avanzata al Giudice titolare della procedura, Dott.ssa Maria Iandiorio, di assumere le determinazioni in luogo del G.o.p., essendosi quest’ultimo mostrato per mesi inerte. In seguito allo sconcertante accadimento, l’Avv. Saveriano presentava esposto al Presidente del Tribunale e per conoscenza all’Ordine degli avvocati di Avellino, affinché fosse censurata la condotta maleducata del G.o.p. e al fine di segnalare anche per il futuro i motivi di grave inimicizia esistenti”;

- che in data 19.9.2023 il GT si recava di sua iniziativa presso il CP_2 di Bisaccia presso cui è ricoverata la beneficiaria, senza comunicare la fissazione e la celebrazione di tale udienza alla a.d.s. in carica e al suo difensore;

- che all’esito dell’esame della beneficiata, il GT, con decreto del 7-9/10/2023 nominava nuovo a.d.s. l’Avv. Pietro Castellitto.

Tanto premesso, la reclamante, ritenuto il provvedimento di sostituzione del 9/10/2023 assunto dal GT *“in totale spregio delle regole del contraddittorio, senza comunicare alle parti né la fissazione dell’udienza in prosieguo né il decreto di sostituzione dell’a.d.s. né il verbale di giuramento”* e ribadito che *“l’art. 413 c.c. privilegia nella scelta dell’ADS parenti entro il quarto grado ed affini prossimi.”*, chiedeva all’adito Collegio di revocare il decreto impugnato e di confermare la nomina quale ADS della reclamante

Parte_I

Disposta ed effettuata la notifica del reclamo all’Avv. Pietro Castellitto, quale ^{Contr} in carica, all’esito dell’udienza del 7.2.2024- celebrata dinanzi al Presidente all’uopo delegato - il Collegio si riservava per la decisione.

Il reclamo è fondato e meritevole di accoglimento.

Risultano invero fondati i motivi di censura formulati dalla reclamante in ordine alla violazione delle norme sostanziali e processuali che presiedono al regolare svolgimento del procedimento di nomina e di sostituzione dell’amministratore di sostegno.

Dal punto di vista processuale, va rilevato che la disposizione di cui all’art. 384 comma 2 c.c., che trova applicazione in forza del rinvio operato dall’art. 411 c.c., prevede che *“Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato..”*.

Prima di procedere alla rimozione dell’amministratore di sostegno il Giudice Tutelare si può avvalere della possibilità offertagli dall’art. 44 delle disp att. c.c., ai sensi del quale, il giudice tutelare può convocare in qualunque momento l’amministratore di sostegno, allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione dell’amministrazione, al fine *“di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario”*.

Nel caso di specie, la disposizione di cui all’art. 384 c.c. è stata chiaramente violata, atteso che, in data 9.10.2023, il GT ha adottato di provvedimento di nomina di nuovo amministratore di sostegno, nella persona dell’Avv. Pietro Castellitto, contenente l’implicita revoca della precedente amministratrice, senza aver previamente sentito quest’ultima.

Va peraltro osservato che, a norma dell’art. 413 c.c., il Gt provvede in ordine alla “sostituzione dell’amministratore” qualora gli sia rivolta istanza motivata da parte dei soggetti legittimati (comma 1). Tale istanza è comunicata al beneficiato e all’amministratore di sostegno (comma 2).

Nella specie, dall’esame degli atti del procedimento risulta che l’istanza di sostituzione formulata dalla beneficiata nel corso dell’udienza del 19.9.2023 – celebrata, peraltro, senza darne previo avviso all’a.d.s. in carica – non è stata comunicata all’odierna reclamante, che non ha potuto in alcun modo interloquire sul punto e che ha ricevuto solo comunicazione della nomina del nuovo amministratore in data 9.10.2023.

Difetta, infine, nel provvedimento impugnato l'indicazione dei motivi che hanno indotto il Giudice Tutelare alla rimozione dell'amministratore.

L'art. 384 c.c. stabilisce che *“il Giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri oppure si sia dimostrato inetto all'adempimento dei doveri derivanti dall'ufficio tutelare o sia diventato immeritevole dell'ufficio”*.

La norma si applica anche all'amministratore di sostegno per effetto del richiamo operato dall'art. 411 c.c..

Nel caso di specie, il decreto di nomina di nuovo amministratore, oggetto del presente reclamo, pur contenendo l'implicita revoca dell'incarico conferito in precedenza a *Parte_I* non indica in alcun modo le motivazioni di tale sostituzione né tantomeno indica una delle cause elencate in maniera tassativa dalla norma richiamata.

Per quanto sopra esposto, il reclamo va accolto e va annullato il decreto emesso dal GT in data 7-9/10/2023, con conseguente ripristino delle funzioni di a.d.s. in capo alla precedente amministratrice,

Parte_I

Nulla per le spese.

P.Q.M.

ACCOGLIE il reclamo e, per l'effetto, annulla il decreto di nomina di amministratore di sostegno emesso dal GT in data 7-9/10-2023 nell'ambito della procedura 757/2021 VG.

Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 6 marzo 2023

Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri